

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 15

**Sintesi:** L'art. 29 del t.u. 131/1986 non ha un corrispondente nel d.p.r. 634/1972 in quanto tratta il contratto di transazione stralciandone la disciplina dall'art. 27 del d.p.r. 634 stesso. Esso dispone che, in caso di transazione (non solo risolutiva), l'imposta di registro deve essere applicata esclusivamente agli obblighi di pagamento che derivano dal contratto stesso, senza tener conto di eventuali obblighi di restituzione, ne' di quelli gia' previsti da rapporti controversi e che vengono estinti per effetto della transazione stessa.

### Testo:

L'articolo 29 non trova riscontro del D.P.R. n. 634 del 1972. In effetti nell'articolo in argomento si e' inteso trattare in modo piu' organico e completo la disciplina, ai fini dell'imposta di registro, del contratto di transazione stralciandola dalle disposizioni dell'articolo 27 del D.P.R. n. 634.

Infatti, l'attuale formulazione, oltre ad eliminare il dubbio, sorto in precedenza, che la disposizione si potesse riferire alle sole transazioni risolutive, piu' puntualmente indica la disciplina tributaria cui sono sottoposti tali contratti.

E' stato precisato, invero, che l'imposta deve essere applicata esclusivamente agli obblighi di pagamento che derivano dal contratto stesso, senza peraltro tenere conto di eventuali obblighi di restituzione, ne' di quelli gia' previsti da rapporti controversi e che vengono estinti per effetto della transazione stessa.

Data la chiara formulazione dell'articolo in esame e' appena il caso di ricordare che ove le transazioni comportino trasferimento di proprieta' di beni immobili ovvero trasferimento o costituzione di diritti reali sugli stessi, la transazione deve essere assoggettata all'imposta con le aliquote previste dall'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico in esame, relativamente a tali immobili o diritti.